

DAVIDE GILI
ANDREA SIGNORINI
GENNARO STAGNO

SEDE DI MILANO: PIAZZALE LUIGI CADORNA 13
TEL. +39 02 86995657 FACSIMILE +39 0289095580
MAIL INFO@GSPARTNERS.IT

CARLA ANTONINI

WWW.GSPARTNERS.IT

Nostra Circolare Informativa N. 1/2020

**A tutti i clienti
Loro sedi**

Milano, lì 7 febbraio 2020

Oggetto: Novità Fiscali 2020

INTRODUZIONE

Nell’inviarvi in maniera estremamente sintetica le principali novità tra le tante introdotte dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160 del 2019), nonché dal Decreto fiscale collegato (L. 157 del 2019), Vi segnaliamo che lo Studio ha cambiato denominazione in

“GS&PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI”

NOVITA’ DEL COSIDDETTO “PACCHETTO CASA”

- **IMU:** dal 2020 viene abolita la IUC (Imposta Unica Comunale) con la sostanziale eliminazione della TASI (pertanto i detentori degli immobili, come ad es. gli inquilini e i comodatari non dovranno più versare la quota TASI) e alcune modifiche dell’IMU, la cui aliquota di base è fissata allo 0,86% ma con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU slitta al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.

Rimane in essere invece la TARI (Tassa Rifiuti), con l’introduzione però a partire dall’anno 2020 di un nuovo metodo tariffario e di un bonus per i soggetti con un ISEE sotto a una determinata soglia.

Si ricorda che è solitamente il Comune ad inviare i bollettini con il calcolo dell’importo dovuto.

- **Cedolare secca "a regime" al 10%:** viene ridotta dal 15% al 10% la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a “canone concordato” relativi a immobili ad uso abitativo ubicati nei comuni ad alta densità abitativa.

- **Proroga delle detrazioni per “ristrutturazioni” per l’anno 2020:**
 - **Ristrutturazione edilizia:** confermata la detrazione al 50%.
 - **Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:** confermato nella misura del 50%
 - **Ecobonus (riqualificazione energetica):** confermata la detrazione al 65% (in alcuni casi 50%).
 - **Ecobonus condominiale:** confermata la detrazione al 70-75%.
 - **Sisma bonus:** confermata, la detrazione fino all'85%.
 - **Bonus verde:** prorogata la detrazione del 36% per la sistemazione a verde di giardini e terrazze.
- **Nuovo bonus facciate:** viene prevista la possibilità di detrarre al 90% le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria (ad es. di sola pulitura o tinteggiatura esterna), che sono finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici. Gli edifici devono essere ubicati in specifiche zone (A o B del DM n. 1444/1968) e la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
- **Modifica dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica:** lo sconto si applica soltanto a determinati interventi di ristrutturazione per le parti comuni degli edifici condominiali e l’importo dei lavori deve essere pari ad almeno € 200.000.
- **Introduzione del monitoraggio strutturale degli immobili:** viene istituito un credito d’imposta per le spese di acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo; l’obiettivo è l’aumento della sicurezza degli immobili.

MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

- **Aumento della deducibilità IMU:** la percentuale di deducibilità, che interessa gli immobili strumentali degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, è elevata dal 20% al 50% per il periodo d’imposta 2019, mentre diventa del 60% per gli anni 2020/2021, del 70% per l’anno 2022 e del 100% dall’anno 2023.
- **Nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:** in sostituzione della disciplina del c.d. Super ammortamento e Iper ammortamento, viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
Di base (beni non 4.0) è riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
Per i beni 4.0 (solo per le imprese) è riconosciuto per il 40% (fino a 2,5 milioni di euro) e per il 20% (tra 2,5 e 10 milioni di euro).
Per alcuni specifici beni immateriali è previsto nella misura del 15% (fino a 700 mila euro).
Non godono del credito d’imposta alcuni investimenti, ad es. i veicoli e altri mezzi di trasporto, i beni con aliquote < 6,5% D.M. 31.12.20188, i fabbricati e le costruzioni.
- **Nuovo Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese:** la nuova disciplina prevede un credito per il 2020 nella seguente misura: ricerca e sviluppo: 12% fino a 3 milioni di spesa; innovazione tecnologica:

6% (o 10%) fino a 1,5 milioni di euro; design e ideazione estetica: 6% nei limiti di 1,5 milioni di euro.

- **Reintroduzione ACE:** viene ripristinata (già dal 2019) la disciplina ACE (il cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica), fissando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio all'1,3 per cento.
- **Estromissione beni strumentali imprese individuali:** torna la possibilità, per gli imprenditori individuali, di applicare l'imposta sostitutiva dell'8% per l'estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.
- **Fringe Benefit auto aziendale:** viene modificata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per tali veicoli, ora differenziata sulla base dei valori di emissione di anidride carbonica.
- **Buoni pasto:** cambia il regime fiscale dei buoni pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non tassata passa da € 7,00 a € 8,00, mentre se erogati in formato diverso, la quota che non tassata è ridotta da € 5,29 a € 4,00.
- **Rivalutazione di terreni e partecipazioni:** viene prorogata la facoltà di rideterminare (attraverso Perizia) i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni con il versamento dell'imposta sostitutiva con un'unica aliquota pari all'11%.
- **Rivalutazione beni d'impresa:** viene riaperta la possibilità di rivalutare i beni presenti in bilancio al 31.12.2018 con il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
- **Imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili:** l'aliquota di tale imposta aumenta dal 20% al 26% l'aliquota per i beni acquistati o costruiti da non più di cinque anni. (L'applicazione di questo regime è facoltativa).
- **Regime dei Forfetari:** per il 2020 viene modificata la normativa, inserendo tra l'altro il requisito di non aver sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori a progetto, comprese gli utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari superiori a 20.000 euro lordi e prevedendo inoltre tra le cause di esclusione l'aver percepito redditi di lavoro dipendente (e assimilati) eccedenti 30.000 euro. Viene prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, utilizzino "fatture elettroniche".

ALTRE MISURE PER LE FAMIGLIE

- **Bonus bebè:** viene confermato e l'importo è aumentato e differenziato a seconda dell'ISEE. Spetta per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
- **Bonus asili nido:** è confermato, rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE.
- **Carta giovani 18 (bonus cultura diciottenni):** viene riconfermata.
- **Abolizione del Canone Rai per gli over 75 dall'anno 2020:** è prevista per coloro che hanno un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui.

- **Detrazione per spese veterinarie:** innalzato a € 500 l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali.

ALTRE NOVITA'

- **Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito:** dal 2020 viene ridotto il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro e fino a 240.000; sopra i 240.000 le detrazioni non spettano.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili relativi agli interessi relativi ai mutui per l'abitazione principale e per le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.

- **Tracciabilità delle detrazioni:** per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili (bonifici, carte di credito, assegni). Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

- **Ivie e Ivafe:** vengono ampliati i soggetti tenuti all'applicazione di queste imposte, includendo ora anche: persone fisiche (imprenditori e professionisti), enti non commerciali, società semplici, Snc, Sas, residenti in Italia.

- **Compensazione dei crediti:** a partire dall'anno 2020 la compensazione orizzontale dei crediti Iva, imposte dirette, addizionali, sostitutive e Irap, superiori a € 5.000 potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso.

- **Obbligo di presentazione del modello F24 telematico:** viene esteso l'obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, per compensare anche parzialmente crediti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ai seguenti soggetti: ai non titolari di partita IVA; al sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

- **Quota versamenti in acconto:** per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%).

- **Utilizzo dei file delle fatture elettroniche:** viene previsto che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati da parte del Fisco fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

- **Esterometro:** cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). La trasmissione da mensile diventa trimestrale (fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

- **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche:** dal 2020 in caso ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche

l'ammontare dell'imposta da versare, oltre a sanzioni ridotte a 1/3 e interessi. Se il contribuente non provvede al pagamento, le somme verranno iscritte a ruolo.

A partire dalle fatture emesse dall'1 gennaio 2020 nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere assolto con due versamenti semestrali (16 giugno 2020 e 16 dicembre 2020).

- **Estensione del ravvedimento operoso:** viene estesa l'applicazione del ravvedimento operoso anche ai tributi locali (IMU e TASI).
- **Modifica dei termini per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente- sostituito della Certificazione Unica:** a partire dall'anno 2021 il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate passa dal 7 al 16 marzo, mentre per la consegna al contribuente- sostituito passa dal 31 marzo al 16 marzo.
- **Utilizzo del contante:** viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'uso del denaro contante: - dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro; - a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.
- **Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici:** dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro. Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

TASSI D'INTERESSE

- **Interessi sui debiti fiscali:** vengono ridotti gli interessi da versare quando si pagano a rate le imposte dovute (IRPEF, IRES, IRAP o IVA etc.) o quando si salda un debito con l'agente della riscossione. Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (attualmente oscilla tra lo 0,5 e il 4,5%).
- **Interessi legali:** infine segnaliamo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il tasso d'interesse legale su base annuale passa allo 0,05% (0,80% fino al 31.12.2019). Il calcolo del ravvedimento operoso diventerà pertanto meno oneroso in termini di interessi. È stato previsto da un Decreto MEF.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Dott.ssa Carla Antonini